

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORSOGNA E
PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA
COMUNALE SITA IN VIA G. MAGNO.**

L'anno duemilaquattordici , il giorno _____ del mese di _____ nell'ufficio tecnico del Comune di Orsogna (CH) sito in P.zza Mazzini n. 05

TRA

Il Comune di Orsogna rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Mario Crivelli che qui stipula in nome e per conto del Comune di Orsogna , in esecuzione della Determina nr. ____ del _____

E

L'associazione sportiva _____ (C.F. _____) con sede in via _____ rappresentata dal presidente e legale rappresentante _____ nato a _____ residente in _____ C.F. _____

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti , Ente e Associazione sportiva , dichiarano espressamente rispondenti a verita' i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni , nelle rispettive qualita' , riguardanti la rappresentanza e i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale del 26.03.2003 n° 11 , il Comune di Orsogna ha approvato il regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;
 - Il Comune di Orsogna dispone di un Palazzetto sportivo polivalente ubicato in via G. Magno ;
 - con deliberazione Consigliare del 26.04.2004 n° 19 , ha approvato il Regolamento per l'uso della palestra Comunale ubicata in via G.Magno;
- che in data 23.08.2014 il Responsabile dell'ufficio Tecnico ha predisposto apposito bando pubblico , pubblicato all'Albo Pretorio per 13 giorni consecutivi, dal 27.08.2014 al 08.09.2014, per l'affidamento della concessione in uso della palestra Comunale ai soggetti di cui all'art.2 della L.R. 27 del 19.06.2012, previa regolare richiesta entro i termini stabiliti nel suddetto avviso;
- l' associazione _____ ha chiesto in concessione la gestione del suddetto impianto;
 - che in data _____ si è proceduto all'esame della proposta di giunta della palestra;
 - con determina nr. ____ del _____ si è provveduto all'aggiudicazione a favore dell'a _____

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto , tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

Il Comune di Orsogna concede all' _____ che accetta , la gestione dell'impianto sportivo sito in via G. Magno.

FINALITA'

- 1) con la presente convenzione il Comune di Orsogna tende a realizzare delle seguenti finalita' , che considera di rilevante interesse pubblico.
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attivita' sportive , sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione dell'art. 6 della Lg. 6/6/90 n. 142 , nel valorizzare tutte le forme associative , quindi in particolare quelle sportive , operanti nel territorio Comunale;
 - c) dare attuazione a quanto previsto dalla L.R. 27 del 19.06.2012;
 - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attivita' per giovani ed adolescenti in coordinamento e concessione con progetti del Comune e con le attivita' di altre associazioni;
- 2) il concessionario dichiara di non avere finalita' lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente , intenti che altresì dichiara di condividere.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1) Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'impianto sportivo sito in via G. Magno (palazzetto dello sport), meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente convenzione;
- 2) Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione e' costituito dall'immobile , impianti di servizio , impianti tecnologici , parte arredi ed attrezzature , facenti parte del complesso sportivo e descritti , nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano , nella relazione redatta dagli uffici competenti , in contraddittorio con la parte interessata ed allegata alla presente;

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione ha decorrenza dalla data della stipula e durata di 4 (quattro) anni eventualmente rinnovabile
- 2) Oltre che per lo spirare del termine finale , per il perimetro del patrimonio concesso
- 3) e per lo scioglimento dell'Ente concessionario , la concessione puo' cessare per decadenza , revoca , risoluzione per inadempimento , recesso unilaterale , secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART.3 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

- 1) Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione , previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni , nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione nei termini di rendiconto della gestione di cui all'art, 14;
 - b) omesso versamento mensile della quota spettante al Comune pari alla percentuale individuata all'art. 12:
 - c) accertamento di occultamento di avanzi economici o di divisione di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione,
 - d) esercizio di attivita' diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente,
 - e) cessione della concessione.
- 2) La concessione puo' essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;

- 3) La concessione puo' essere risolta per inadempimento a termini di Legge , nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
 - b) grave compromissione dell'igiene , in particolare nei servizi igienici , spogliatoi, docce;
 - c) chiusura ingiustificata del complesso o di sue parti rilevanti per piu' di 25 giorni del corso di un esercizio finanziario;
 - d) utilizzo della struttura secondo modalita' ed orari non concordati con l'Amministrazione Comunale.
- 4) Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione , salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso e' riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della societa'. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'amministrazione Comunale almeno un mese prima.

ART. 4 – MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE

- 1) La concessione comprende le seguenti opere di manutenzione : pulizia ordinaria dei servizi igienici e locali di servizio Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.
- 2) Il concessionario , previa comunicazione all'amministrazione Comunale puo' , a proprie spese , aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalita' degli impianti , senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno proprieta' del concessionario.
- 3) Saranno a cura del concedente le spese inerenti ai consumi delle varie utenze (elettriche , telefoniche , energetiche e somministrazione acqua) Tali spese saranno liquidate direttamente dal concedente stesso.

ART. 5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

- 1) La manutenzione straordinaria che non derivi da un usco scorretto ed inadeguato dell'immobile, e' a carico del conducente , il quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilita' di bilancio . Il concessionario puo' proporre all'amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione . In tal caso l'Amministrazione si riserva , valutata l'offerta , di concedere a tal fine un contributo per le spese . Nulla e' dovuto , a qualsiasi titolo , al concessionario per l'eventuale interruzioni delle attivita'.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente , ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio.
- 3) Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria , che possa incidere sulla regolarita' del servizio , purché in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il conducente.
- 4) L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione , su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Ai fini di evitare ogni interruzione di pubblico servizio , dopo l'approvazione della convenzione potra' farsi luogo a consegna temporanea anticipata , senza effetto della data di decorrenza della concessione.
- 5)

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE - GARANZIE

- 1) Il concessionario risponde dei danni comunque causati agli immobili , impianti , attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
- 2) Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
- 3) Il concessionario solleva altresì l'amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse all'interno della strutture;
- 4) il soggetto gestore a garanzia di eventuali lesioni ed interessi altrui, ha prodotto polizza per responsabilità civile con un massimale pari ad €. 1.000.000,00, rilasciata da _____ polizza nr. _____;

ART. 7 – MODALITA' DI SERVIZIO DI GESTIONE

- 1) Il concessionario conformemente con gli oneri assunti con la presente convenzione , dovrà gestire un' efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con :
 - La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente (società sportive , pubblico – spettatore , gruppi vari , scolaresche , ecc..)
 - Il controllo della effettiva titolarità , da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti , delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del concessionario;
 - La riscossione delle quote previste dal tariffario;
 - L'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
 - L'approntamento delle attrezzature sportive necessarie , in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
 - La fornitura e l'assistenza tecnica e funzionale durante manifestazioni con presenza di pubblico;
 - Il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi , servizi igienici) ;
 - L'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia , ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- 2) la gestione della struttura dovrà avvenire nel pieno rispetto del Regolamento per l'utilizzo della palestra comunale approvato con delibera di C.C: nr. 19 del 26.04.2004 che il gestore dichiara di conoscere perfettamente;

ART . 8 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

- 1) Per le proprie attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni , autorizzazioni , licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti.
- 2) Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse , nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene , la salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

- 3) Le attività da svolgere all'interno dell'impianto sportivo sono individuate nel Regolamento Comunale e le attività svolte all'interno della struttura devono essere improntate a criteri di efficienza ed efficacia , rispondente a canoni di correttezza , cortesia , gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo , il complesso sportivo , da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
- 4) Il concessionario s'impegna , altresì , oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati , a produrre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate , secondo le diverse fasce di età , al soddisfacimento di esigenze formative educative , di tempo libero , di mantenimento e recupero fisico motorio.

ART. 9 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

- a) L'utilizzo del complesso sportivo , compresi ogni impianto , attrezzatura o arredo in essi esistenti , è ammesso per attività sportive e collaterali , salvo espresse esclusioni;
- b) L'accesso all'impianto è disciplinato dal regolamento Comunale per l'utilizzazione della palestra e il calendario dell'utilizzo della stessa dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale pena la revoca della Concessione;
- c) L'impianto sportivo è messo a disposizione , a titolo gratuito , per il Comune e per le manifestazioni scolastiche , attività culturali , sociali , celebrative organizzate dall'amministrazione Comunale , anche in collaborazione con associazioni di volontariato , nei giorni e ore da concordare e comunque secondo le modalità e condizioni previste nel vigente Regolamento; per le attività programmate;
- d) Il calendario e l'orario devono , inoltre essere esposti nei locali d'ingresso del complesso sportivo , in luogo ben visibile al pubblico;
- e) Il concessionario ha l'obbligo , secondo le modalità della presente convenzione e dei regolamenti Comunali per l'utilizzo degli impianti sportivi e della palestra , di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: - società enti cooperative ed associazioni o gruppi sportivi – scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità;
- f) Il concessionario prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive , deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità , abilitazioni , autorizzazioni , permessi , accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere;
- g) Le prenotazioni del complesso sportivo , dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate dal concessionario;
- h) I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del concessionario (aree verdi , aree gioco per bambini , area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e , come tali , ad essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e , in particolare , il regolamento di polizia urbana;
- i) Il concessionario risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.

ART. 10 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA

- 1) Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza all'interno del complesso ; in ogni caso , della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze , risponde esclusivamente il concessionario.

ART. 11 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATEERALI

- 1) Nell'ambito del complesso sportivo al concessionario e' consentito :
 - a) l'esercizio di vendita eventuale di articoli sportivi;
 - b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci , ricorrendone le condizioni , aperto al pubblico;
 - c) il diritto di esclusiva di pubblicita';
 - d) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
 - e) la gestione di tali attivita' deve rispettare le nromi vigenti in materia di commercio, di igiene e salute pubblica e pubblica sicurezza e puo' essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

- 2) Ogni onere ed ogni provento sono a carico e a favore del concessionario , il quale dovra' altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie, ad eccezione della quota di canoni da corrispondere al Comune secondo la percentuale e le modalità individuate nel successivo art. 12.

ART. 12 – TARIFFE

- a) Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti , saranno ripartiti nel seguente modo :
 - 50% al Comune di Orsogna, 50% al Gestore;

- b) Nessuna deroga al pagamento delle tariffe puo' essere decisa dal concessionario. I casi di esenzione o riduzione potranno essere preventivamente concordati con il Comune nel rispetto del Regolamento di gestione e della presente convenzione;

- c) Nel caso in cui siano ammesse , o siano decise di comune accordo tra le parti , manifestazioni di particolare risonanza ,ovvero siano richieste riprese radiofoniche o televisive , che non rientrino nel tariffario , il compenso da richiedere deve essere concordato tra le parti . Non e' esclusa una interessenza del concedente.

- d) Il tariffario in vigore , nonche' il calendario e orario delle attivita' , devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo , in luogo ben visibile ai frequentatori.

- e) il Gestore provvede a riscuotere la tariffa da parte degli utilizzatori e verrà mensilmente al Comune la percentuale dovuta ed indicata al punto a);

ART. 13 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1) A prova dell'avvenuto incasso dei proventi di cui agli art. precedenti , il concessionario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti;
- 2) A fini notiziari entro il mese di marzo di ogni anno , il concessionario presenta all'amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente , coincidente con l'anno solare;
- 3) Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attivita' e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili a perseguimento delle finalita' dell'amministrazione;

- 4) Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente puo' richiedere spiegazioni , documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

ART. 14 – RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

- 1) L' atto di riconsegna al conducente dell'intero complesso sportivo , deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione;
- 2) L'atto consiste nella ricognizione e verifica , fatte in contraddittorio , della consistenza e stato dei beni concessi.
- 3) Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzo dei complessi sportivi , ogni danno accertato comportera' per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso;
- 4) Gli atti definitivi del concedente riguardo a decadenza , revoca , risoluzione per inadempimento , recesso , penalita' , risarcimento dei danni ed altri che non abbiano carattere di automaticita' sono assunti , ai sensi dello Statuto Comunale e delle Giunta;
- 5) Gli atti di cui al quarto comma sono definitivi e pertanto impugnabili innanzi al Giudice amministrativo, nei termini e con procedure di legge.

ART. 15 – TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

- 1) In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attivita' sportive collaterali , sanciti dalle vigenti norme in materia viene disposto che :
 - a) L'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze o dei suggerimenti da presentare , puo' rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo , prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all ' amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
 - b) L'amministrazione Comunale potra' collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze e suggerimenti;
 - c) L'amministratore Comunale puo' in ogni momento effettuare controlli, ispezioni, sondaggi tra la popolazione e aattività di controllo finalizzati dalla verifica nel rispetto della presente convenzione;

ART. 16 – CONTROVERSIE

- 1) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione e finalizzato alla nomina e pronta conciliazione tra le parti.
- 2) Competente per qualsiasi azione giudiziaria e' il foro di Ortona.

ART. 17 – ELEZIONE A DOMICILIO

- 1) Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione , il Concessionario dichiara di eleggerer domicilio presso la sede Municipale.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto previsto nella presente convenzione , le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

Orsogna li' _____

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO
